



COMUNE DI ADRANO

(CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 19 del 06/03/2019

Reg. Gen. Anno 2019

Su proposta n°25 del 05/03/2019

OGGETTO: Determinazione tariffe Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni anno 2019.

L'anno duemiladiciannove addì Sei del mese di Marzo alle ore 14,15 in Adrano nella sala delle adunanze della Sede Comunale, convocata a norme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede l'adunanza il Sig. D'Agate Angelo nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti Signori :

			P	A
1	D'Agate	Angelo	X	
2	Giuttari	Antonino	X	
3	Currao	Giuseppe		X
4	Lucifora	Vincenzo	X	
5	Marcellino	Anna Rita	X	
6	Zuccarà	Vincenza		X
TOTALE PRESENTI N. 4				

Risultato legale il numero dei presenti il Presidente dell'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita i Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Partecipa il Segretario Gen.le Avv. Innocenza Battaglia

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione n°25 del 05/03/2019 relativa all'oggetto:

Determinazione tariffe Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni anno 2019.

RITENUTA la suddetta proposta meritevole di approvazione;

- VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione;
- VISTO l'Ordinamento A.EE.LL. vigente in Sicilia;


DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di delibera n°25 del 05/03/2019 relativa all'oggetto:


"Determinazione tariffe Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni anno 2019", che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e la parte dispositiva.

Il presente verbale, dopo la lettura viene sottoscritto per conferma

IL SINDACO



L'ASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO GENERALE





COMUNE DI ADRANO
(PROVINCIA DI CATANIA)



Prot. n. 25

Alf 05-03-2019

PROPOSTA DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Determinazione tariffe Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni anno 2019.

<p>1 Fase - PROPONENTE <u>N° Settore</u></p> <p style="text-align: center;"><u>RISULTATO ISTRUTTORIA</u></p> <p>3) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO</p> <p style="text-align: center;">II RESPONSABILE DEL SETTORE _____</p> <p>2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO</p> <p style="text-align: center;">II RESPONSABILE DEL SETTORE _____</p> <p>3) ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</p> <p><input type="checkbox"/> MANCA LA COPERTURA FINANZIARIA</p> <p><input type="checkbox"/> PARZIALE COPERTURA PER €. _____</p> <p><input type="checkbox"/> SPESA NON PREVISTA</p> <p><input type="checkbox"/> IMPEGNO PROVVISORIO BILANCIO 200 _____</p> <p>N _____ CAP _____ SERV. _____ INT _____</p> <p style="text-align: center;">II RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____</p> <p>TRASMESSA AL RESPONSABILE DI SETTORE PER IL PROSEGUITO DELL'ITER PROT. N. _____ DEL _____</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO _____</p> <p>TRASMESSA AL SEGREGARIO GENERALE PER IL PROSEGUITO DELL'ITER PROT. N. _____ DEL _____</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____</p>	<p>3 Fase - SEGRETARIO GENERALE</p> <p><input type="checkbox"/> RICHIESTA SUPPLEMENTO ISTRUTTORIA PROT. N. _____ DEL _____</p> <p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO GENERALE _____</p> <p><input type="checkbox"/> RITRASMESSA DAL SETTORE PROT. N. _____ DEL _____</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DI AREA _____</p> <p><input type="checkbox"/> TRASMESSA ALLA GIUNTA COMUNALE ADRANO Li _____</p> <p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO GENERALE _____</p>
---	---



COMUNE DI ADRANO
Città Metropolitana di Catania

Allegato alla deliberazione della
Giunta Comunale n° 19 del 6-3-2019

Comune di Classe III[^]

Imposta Comunale sulla Pubblicità (D.Lgs. 507/93)

Art.12 – D.Lgs. 15/11/1993 n.507 Pubblicità Ordinaria.

Tipo	Fino ad 1 mese	Fino a 2 mesi	Fino a 3 mesi	Fino ad 1 anno	Note
Ordinaria	€ 1,549	€ 3,099	€ 4,647	€ 15.493	Fino a Mq1
Luminosa	€ 3,098	€ 6,196	€ 9,294	€ 30.986	Fino a mq1
Ordinaria	€ 2,324	€ 4,648	€ 6,972	€ 23,241	Fino a mq 5.5
Luminosa	€ 4,648	€ 9,296	€ 13,944	€ 46,482	
Ordinaria	€ 3,486	€ 6,972	€ 10,458	€ 34,861	Fino a mq 8.50
Luminosa	€ 6.972	€ 13,944	€ 20.916	€ 69,722	
Ordinaria	€ 4,648	€ 9,296	€ 13,944	€ 46,481	Oltre mq 8.50
Luminosa	€ 9.296	€ 18,592	€ 27,888	€ 92.962	

Art. 13- comma 1 – D.Lgs.15/11/1993 n.50 - Pubblicità Ordinaria effettuata con veicoli in genere.

Tipo	Fino ad 1 mese	Fino a 2 mesi	Fino a 3 mesi	Fino ad 1 anno	Note
Ordinaria	€ 1,549	€ 3,099	€ 4,647	€ 15.493	Fino a Mq1
Luminosa	€ 3,098	€ 6,196	€ 9,294	€ 30.986	Fino a mq1
Ordinaria	€ 2,324	€ 4,648	€ 6,972	€ 23,241	Fino a mq 5.5
Luminosa	€ 4,648	€ 9,296	€ 13,944	€ 46,482	
Ordinaria	€ 3,486	€ 6,972	€ 10,458	€ 34,861	Fino a mq 8.50
Luminosa	€ 6.972	€ 13,944	€ 20.916	€ 69,722	
Ordinaria	€ 4,648	€ 9,296	€ 13,944	€ 46,481	Oltre mq 8.50
Luminosa	€ 9.296	€ 18,592	€ 27,888	€ 92.962	

Art. 13 del D.Lgs.15/11/1993 n.507) Pubblicità effettuata per conto proprio su autoveicoli

Automezzi reclamizzati

Portata Veicoli	Tariffa annua Ordinaria	Tariffa annua Luminosa	Note
Lett.a) con portata sup. a 3000 Kg	€ 104,116	€ 208,232	Per veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.
Lett.b) con portata infer. a 3000 Kg	€ 69,410	€ 138,820	
Lett. c) Altri mezzi	€ 34,704	€ 69,408	

Art. 14 D.Lgs.15/11/1993 n.507 - Pubblicità effettuata per conto proprio su autoveicoli

Pannelli luminosi e display

Art. 14	Tipo	Fino ad 1 mese	Fino a 2 mesi	Fino a 3 mesi	Fino ad 1 anno
Comma 1	Conto terzi	€ 6,941	€ 13,882	€ 20,823	€ 69,410
Comma 3	Conto proprio	€ 3,470	€ 6,941	€ 10,410	€ 34,705

Proiezioni luminose e/o diapositive

Art. 14 c.4	Categoria Normale	€ 4,338	al giorno fino a 30 gg.
Art.14 c.5	Categoria Normale	€ 2,169	al giorno oltre i primi 30 gg.

Art.15 D.Lgs. 15/11/1993 n.507 – Pubblicità varia

Teloni e/o Striscioni

Art. 15 c.1	Categoria normale	Tariffe art.12 co. 1	Al mq per ogni 15 giorni o frazioni
-------------	-------------------	----------------------	-------------------------------------

Pubblicità varia

Art. 15 c.2	Aerei	€ 104,12	al giorno o frazione di giorno per ogni aereo
Art. 15 c.3	Palloni	€ 52,06	al giorno o frazione per ogni pallone frenato o similare
Art. 15 c.4	Volantini	€ 4,337	al giorno o frazione per ogni persona o veicolo che distribuisce volantini o circoli con cartelli pubblicitari
Art. 15 c.5	Sonora	€ 13,014	al giorno o frazione per ogni punto di pubblicità sonora effettuata a mezzo apparecchi amplificatori o simil

Tariffa Pubbliche affissioni D.Lgs. n. 267/2000

applicabile per ogni foglio base di cm. 70 x 100 (Art.19, comma 2, D.Lgs. 507/93)

Tariffa minima	Fino a 15 gg.	Fino a 20 gg.	Fino a 26 gg.	Fino a 30 gg.
€ 1,735	€ 2,255	€ 2,775	€ 3,295	€ 3,815



COMUNE DI ADRANO
Città Metropolitana di Catania

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI FOGLI BASE CORRISPONDENTE AL NUMERO DEI MANIFESTI.

I manifesti di formato superiore a cm 70x100 vanno rapportati a multipli del foglio base, pertanto nell'applicazione delle tariffe bisogna tener presente:

- I manifesti fino a cm 100x140 sono pari a 2 fogli base (tariffa base raddoppiata secondo la durata dell'esposizione);
- I manifesti fino a cm. 100x210 sono pari a 3 fogli base (tariffa base triplicata secondo la durata dell'esposizione);
- I manifesti fino a cm. 140x200 sono pari a 4 fogli base(tariffa base quadruplicata secondo la durata dell'esposizione);
 - * per formato superiore a 8 fogli aumento del 50%
 - * per formato superiori a 12 fogli aumento del 100%

N.B. Per le commissioni che importano l'affissione di un numero di manifesti inferiore a 50 fogli base (cm 70x100), è altresì dovuta una maggiorazione pari al 50% (Art. 19 c. 3).

RIDUZIONI DEL DIRITTO – Art.20

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.21;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categorie culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari

ESENZIONI DEL DIRITTO - ART.21

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva , esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali etc...;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti riguardanti corsi scolastici e professionali gratuiti, regolarmente autorizzati;

DIRITTI SPECIALI (urgenza, festivo e notturno) – Art.22:

Per ogni affissioni riguardante i diritti sopra elencati viene applicata una commissione pari a € 30,987

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamati gli artt. da 1 a 37 del D.lgs. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni che prevedono e regolano la normativa sull'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni;

Visto in particolare l'art. 2 del predetto D.Lgs. n. 507/93 secondo il quale il Comune di Adrano, con una popolazione oltre i 30.000 abitanti e sino a 100.000 abitanti, è da ricomprendersi nei comuni di classe III;

Visto l'art. 11 comma 10 della L. 448/1997, come modificato dall'art. 30 comma 17 della L. n. 488/1999, ha introdotto la facoltà per i comuni di aumentare le tariffe della ICP fino al 50%;

Vista la Legge 28/12/2001 n. 448 (Legge Finanziaria 2002) che all'art. 10 contiene varie disposizioni modificative della disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2001 "Rideterminazione della tariffa sulla imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del sopra richiamato Decreto legislativo.;

Vista la circolare n. 1 dell'8.02.2002 emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Per le Politiche fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, di chiarimenti in ordine alle disposizioni in materia di pubblicità e pubbliche affissioni introdotte dalla Legge 448/2001;

Considerato che successivamente all'emanazione del DPCM del 16 febbraio 2001 che ha fissato le nuove misure dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, l'Ente ha effettuato l'adeguamento delle tariffe e dei diritti sulle pubbliche affissioni a norma delle leggi finanziarie sopra citate;

Richiamata la deliberazione G.C. n.25 del 29/01/2010, con la quale tariffa base di cui all'art.12 del D.Lgs n.507/1993 rideterminata con il DPCM 16 febbraio 2001, è stata incrementata del 20% , conseguentemente anche le altre tariffe hanno subito un incremento variabile dal 20 al 50%;

Dato atto che l'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 134/2012, ha abrogato definitivamente l'art. 11, comma 10, della Legge n. 449/1997 con la conseguenza che, a far data dal 26.06.2012 i Comuni non avrebbero più potuto avvalersi della facoltà di aumentare l'imposta di pubblicità (in ogni caso nel triennio 2009 – 2011, in virtù del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008 era stato disposto il blocco degli aumenti per tutti i tributi locali);

Rilevato che la Legge di stabilità 2016 n. 208/2015, art. 1, comma 739, è intervenuta nuovamente in materia prevedendo che *"...che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012"*;

Dato atto che la questione è stata variamente dibattuta nel tempo e che infine la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 15/2018, ha riesaminato l'intera questione in quanto investita dell'esame di una questione di legittimità costituzionale circa la portata interpretativa dell'art. 1, comma 739, della L. 208/2015;

Riepilogate sinteticamente come di seguito le conclusioni cui addivene la Corte:

- Il comma 739 salva tutti gli aumenti deliberati alla data del 26.06.2012 che, pertanto, i Comuni hanno legittimamente introdotto, applicato e riscosso;
- Nulla stabilisce invece il comma 739 sulla possibilità di confermare o prorogare, successivamente al 2012, di anno in anno, anche tacitamente in virtù di quanto previsto dall'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006, le tariffe in precedenza maggiorate;
- A tale proposito la Corte specifica che la facoltà di proroga tacita introdotta dal legislatore del 2006 non possa estendersi a maggiorazioni disposte da norme non più vigenti, in quanto "il potere di conferma tacita o esplicita, in quanto espressione di potere deliberativo, deve tenere conto della legislazione vigente";

Rilevato quindi che, in considerazione di quanto sopra, essendo venuta meno fin dall'anno 2012 la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita delle tariffe così maggiorate sono da ritenersi illegittimi, non potendosi dare proroga a maggiorazioni non più esistenti;

Richiamata la risoluzione n. 2/DF prot. n. 26034 del 14.05.2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante istruzioni applicative della decisione della Corte Costituzionale sopra riportata;

Richiamato tuttavia il disposto della legge n.145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019) , il quale all'articolo 1 comma 919 ha stabilito che: *"a decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per*

cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato”;

Ritenuto opportuno, anche al fine di salvaguardare il gettito derivante dalla applicazione dell'imposta di pubblicità e dei diritti delle pubbliche affissioni, a decorrere dal 1.1.2019, ridefinire le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e ss.mm.ii. applicando l'incremento variabile del 40/50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato, evidenziando che le determinazioni della presente deliberazione concorrono alla definizione dell'equilibrio complessivo del Bilancio 2019;

Richiamati:

- il comma 1 dell'art. 151 del d.Lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 07/12/2018 con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 al 28/02/2019, termine ulteriormente differito al 31/03/2019 con decreto del Ministro dell'Interno del 25/01/2019;

Considerato che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali. Ciò in virtù:

- dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- dell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Rilevato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i, la competenza in materia di approvazione delle tariffe spetta alla Giunta Comunale;

PROPONE

Per le motivazioni in premessa richiamati,


1. di approvare, in seguito all'introduzione dell'art. 1, comma 919 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019), le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, approvando l'allegata tabella che forma parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione.
2. di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione (Allegato A) si intendono prorogate di anno in anno se non diversamente stabilito con nuovo atto deliberativo, ai sensi dell'art. 1, c. 169 della L. 296/2006;
3. di disporre che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, differito con D.M. 25/01/2019 al 31/03/2019;
4. di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese trattandosi di deliberazione da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio;

- REGOLARITA' TECNICA:

Si esprime parere favorevole e in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto ai sensi dell'art.53 della Legge n.142/90 così come recepita dalla L.R. n.48/91 e art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

Adrano, li 5/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE




- REGOLARITÀ CONTABILE:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. dell'art.53 della Legge n.142/90 così come recepita dalla L.R. n.48/91 e art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

Adrano li 05/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Responsabile, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, a far data dal 7 MAR. 2019 e vi è rimasta sino al 21 MAR. 2019

Adrano, _____

Il Responsabile della Pubblicazione
(Domenico Burzillà)

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Generale visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno , essendo:

- () Atto immediatamente esecutivo (Art.12 - 2° co. L.r. n°44/91)
- () Atto divenuto esecutivo (Art.12 - 1°co. - L.r. n°44/91)

Adrano, _____

Il Responsabile del Procedimento
(Domenico Burzillà)

Il Segretario Generale
